Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto *AZIENDA ULSS N. 8 BERICA*

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 425 del 10-3-2021

OGGETTO

Definizione favorevole del procedimento penale n. 3646/2015 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Vicenza nei confronti degli ex dipendenti M.L. e F.G.. Autorizzazione al pagamento delle spese legali.

Proponente: UOC Affari Generali Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 2021

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento riferisce:

"In data 24.02.2016 si è concluso con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza il procedimento penale R.G.N.R. n. 3646/2015, avviato nei confronti dei dipendenti M.L. e F.G. (nel frattempo cessati), indagati per il reato di cui all'art. 589 c.p. in relazione al decesso del sig. S.R., determinato da una presunta omessa sorveglianza del paziente in occasione della proposta di ricovero in data 18.09.2013.

Il decreto di archiviazione, facendo proprie le motivazioni sottese alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, esclude la responsabilità dei predetti dipendenti, fondandosi sulla insussistenza di un nesso causale tra la morte del paziente e la condotta dei sanitari.

In occasione dell'apertura del procedimento penale a carico dei dipendenti, questi ultimi hanno nominato quale difensore il professionista proposto dall'Azienda ai sensi dell'art. 25, comma 1, del CCNL 08.06.2000 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria (ora sostituito dall'art. 67 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità), in particolare l'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza.

La norma citata prevede che in tali casi gli oneri di difesa siano assunti a proprio carico dall'Ente fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, salvo il diritto dell'Ente stesso di ripetere gli importi versati a tale titolo qualora il procedimento nei confronti del dirigente si concluda con una sentenza di condanna passata in giudicato.

All'epoca dei fatti l'ex ULSS n. 6 vantava una polizza RCT/RCO n. INC 20000010013 offerta dalla Compagnia LIG Insurance S.A. di Bucarest per il biennio 2014-2015, contenente un'appendice che prevedeva il pagamento delle spese legali per la difesa dei dipendenti nei procedimenti penali entro il limite annuo di Euro 30.000,00.

La citata Compagnia, alla quale era stata regolarmente denunciata l'apertura del procedimento penale n. 3646/2015 R.G.N.R., con contestuale richiesta di assunzione degli oneri legali per la difesa tecnica dei dipendenti, a seguito di provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa disposto dall'Autorità di Vigilanza rumena, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020, si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto di assicurazione (comunicazione e-mail di LIG Insurance S.A. del 18.01.2018 agli atti).

In data 16.02.2021 l'avv. Pierluigi Vinci, che ha assistito i dipendenti nel procedimento penale, ha formalizzato la richiesta di pagamento del proprio compenso per l'attività difensiva svolta per un importo di Euro 2.322,00, oltre IVA e CPA, inferiore ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense").

L'Azienda, in forza dell'art. 67 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità (che ha sostituito l'art. 25, comma 1, del CCNL 08.06.2000 Area dirigenza medica e veterinaria) è soggetto obbligato, in virtù del rapporto di impiego esistente, nei confronti del dipendente coinvolto nel procedimento penale e assolto da ogni addebito, e non può invocare l'inadempimento del terzo (la Compagnia assicuratrice) per sottrarsi all'obbligo contrattuale di tenere indenne il lavoratore dalle spese sostenute per la sua difesa, operando i due rapporti giuridici facenti capo all'ULSS (quello nascente dal contratto di lavoro e quello che si fonda sul contratto di assicurazione) su piani distinti.

UOC Affari Generali/2021/524

2

Per tali motivi, nella impossibilità della Compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. di farsi carico degli oneri in questione, appare necessario procedere, in applicazione della menzionata disciplina contrattuale, al pagamento in favore dell'avv. Vinci delle spettanze dovute, tenendo indenni i dipendenti dagli oneri in questione e chiedendo successivamente alla Compagnia il rimborso di quanto corrisposto, in forza dell'appendice della polizza RCT/RCO n. INC 20000010013."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di autorizzare il pagamento in favore dell'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza dei compensi dovuti per la difesa tecnica dei dipendenti M.L. e F.G. nel procedimento penale R.G.N.R. n. 3646/2015 avanti al Tribunale di Vicenza definito con decreto di archiviazione, per un importo di Euro 2.322,00, oltre IVA e CPA, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.218;
- 2) di incaricare l'UOC Affari Generali della richiesta di rimborso nei confronti della Compagnia LIG Insurance S.A. di Bucarest di quanto corrisposto all'avv. Pierluigi Vinci;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo f.f. (App.to dr. Leopoldo Ciato) Il Direttore Sanitario (App.to dr. Salvatore Barra) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to dr. Giampaolo Stopazzolo) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 11-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL'UOC AFFARI GENERALI

L.R. 14.9.1994, n. 56).